

# COMUNE DI CASTELVERRINO

## (Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 28/03/2018

DELIBERA N.05

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica**

**OGGETTO: Addizionale comunale all'irpef per l'anno 2018 - Conferma aliquota.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **marzo**, con inizio alle ore **10,55** con la continuazione, nella solita sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del consiglio comunale.

**All'appello risultano:**

1. PANNUNZIO Antonio	<b>X</b>	
2. PANNUNZIO Lucrezia	<b>X</b>	
3. RICCI Pasqualina	<b>A</b>	
4. MECCIA Mario Rocco		<b>X</b>
5. ZARLENGA Adelmo	<b>X</b>	
6. MECCIA Vitale	<b>X</b>	
7. MARSELLA Massimiliano	<b>X</b>	
8. CINQUE Giuseppe		<b>X</b>
9. PANNUNZIO Carmen	<b>X</b>	
10. PACIFICO Antonio		<b>X</b>
11. MISISCHIA Maurizio	<b>X</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Di Girolamo Franco il quale redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Antonio Pannunzio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n.05** dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.09.2014, esecutiva, con la quale si confermava per l'anno 2014 l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef nella misura unica di 0,40 punti percentuali;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018-2020, confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,40% punti percentuali;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; Dato atto che Decreto del Ministro dell'interno del 9 febbraio 2018, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

**Con votazione unanime, resa per alzata di mano.**

**DELIBERA**

- di confermare, per l'anno 2018, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,40% punti percentuali;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- DICHIARARE, successivamente, con separata votazione ad esito favorevole all'unanimità, data l'urgenza determinata dalla necessità di incassare regolarmente i relativi proventi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

---

VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott. Franco Di Girolamo

---

---

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL SINDACO**

F.to Sig. Pannunzio Antonio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dr. Franco Di Girolamo

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa **ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE** il giorno 30/05/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

**Lì 30/05/2018**

**IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr Franco Di Girolamo

---

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **28/03/2018**

ai sensi ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00.

**Lì 30/05/2018**

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dr. Franco Di Girolamo

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì 30/05/2018

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

dr. Franco Di Girolamo

---

---

